biamo, per esempio, creato Istituti superiori, i quali farebbero supporre gli inferiori che non ci sono! Ora è bene rimetterci nella diretta via!

La mia conclusione è che sia tolta qualunque inutile parola e si dica puramente e semplicemente: *scuole governative classiche, tecniche, complementari e normali*. Non sanzionate con l'autorità della legge, quello che secondo me è un manifesto errore pedagogico; e se altra volta questo errore fosse passato non sarebbe questa ragione per ribadirlo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CREDARO, *relatore*. La considerazione fatta dall'onorevole Gianturco è esatta in ordine scientifico, ma bisognerebbe cambiare il titolo della legge...

GIANTURCO. Non è ancora votata: si può cambiare.

CREDARO, *relatore*. ... che è per lo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie regie e pareggiate. Si apre la parentesi, per comprendere nelle scuole medie anche le scuole normali, dovendo esse avere gli stessi beneficî delle tecniche e classiche, ma, ripeto, pedagogicamente le osservazioni dell'onorevole Gianturco sono esatte. La scuola media non è chiusa in se stessa, ma prepara agli studi superiori, mentre la scuola normale è un istituto che termina con la licenza. Da questo punto di vista, l'onorevole Gianturco ha perfettamente ragione.

PRESIDENTE. Ma siccome le leggi devono esser fatte in modo che siano comprese da coloro per cui sono fatte, mi pare che si possa...

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Permetta. Si potrebbe consentire al concetto dell'onorevole Gianturco portando la parentesi prima della parola *normali*.

LANDUCCI. Onorevole presidente, mi conceda la facoltà di parlare dopo questa modificazione.

PRESIDENTE. Ella deve prima dirmi se mantenga o no il suo emendamento. Uno dei suoi emendamenti è accettato; lei vuole pure che si tolga la parola *comandati* e questo non è accettato...

LANDUCCI. Ci rinunzio, ma mi permetta...

PRESIDENTE. Lasci votare la prima parte.

LANDUCCI. Lo faccio per amore della legge.

PRESIDENTE. Che cosa propone?

LANDUCCI. Le parole che sono modificate, dopo le osservazioni dell'onorevol Gianturco, vengono ad escludere gli insegnanti delle scuole femminili.

PRESIDENTE. Dunque la prima part dell'articolo dovrà esser così concepita:

« Nessuno può essere nominato insegnante, se non in seguito a concorso, nell scuole medie (classiche, tecniche e complementari) nelle scuole normali e negl istituti pubblici di educazione femminili neppure come semplice incaricato o comandato. Nessuno che già sia insegnante pu passare all'insegnamento di altra materia se non in seguito a concorso per titoli e occorrendo per esame. Nessuno che già si insegnante può passare a scuole di altr grado, se non in seguito a concorso per titoli ed occorrendo per esame ».

Onorevole Landucci, la sua aggiunt deve essere messa dopo questa ultima preposizione? Perchè siccome ricorre due volt la frase: « se non in seguito a concorso... »

LANDUCCI. Dopo la prima.

PRESIDENTE. Dopo la prima. St bene:

« Salvo che si tratti di conversione d istituti pareggiati in governativi, nel qua caso si seguiranno le norme da stabilirsi da regolamento ».

Questo emendamento è accettato dall Commissione e dal ministro. Poi viene com nel testo:

« Nessuno che già sia insegnante pu passare a scuole di altro grado, se non i seguito a concorso per titoli e occorrend per esame ».

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Scusi, onorevole presidente, è necessario fare un'altra piccola aggiunta che credo importante. Là dove dice: « nessun insegnante può passare a scuole d'altro grado », propongo che invece si dica: « d'altro ordine o grado ».

CREDARO, *relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il primo comma dell'articolo 1° del quale ho dato lettura, con l'emendamento dell'onorevole Landucci, e con l'altra modificazione testè proposta dall'onorevole ministro.

(*È approvato*).

Comma secondo:

« Gli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati ».

(*È approvato*).